



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

40^a seduta: martedì 21 novembre 2006

Presidenza della presidente Vittoria FRANCO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(1011) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatrice Pag. 3, 6, 8 e passim

ASCIUTTI (FI) 11, 14, 17

* BUTTIGLIONE (UDC) 6

* CAPELLI (RC-SE) 7, 8

* DAVICO (LNP) 12

* DE TORRE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 16, 17

MARCONI (UDC) 5, 6

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) 8

RANIERI (Ulivo) 13, 14

SOLIANI (Ulivo) 9, 14

* VALDITARA (AN) 4, 14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(1011) ASCIUTTI ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento*

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatrice*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 502, 1011 e 1169, sui quali riferirò io stessa alla Commissione.

Come i colleghi ricordano, la nostra Commissione aveva già iniziato ad esaminare in sede referente i disegni di legge nn. 502 e 1011. Propongo quindi di dare per acquisite le fasi già svolte, soffermandomi conseguentemente sul disegno di legge n. 1169.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Esprimo la mia personale soddisfazione per l'assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo, un risultato che abbiamo ottenuto tutti insieme. Ciò permetterà di rendere più veloce l'*iter* di una normativa che riguarda una materia che sta a cuore a tantissime famiglie italiane: se saremo veloci nei nostri lavori, come ci auguriamo, il provvedimento potrà entrare in vigore già dall'anno prossimo, alleviando così in parte l'ansia di tante famiglie ed aiutando il 4 per cento dei bambini che sono interessati da difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).

Ricordo che con il provvedimento in oggetto si intende prevenire la dispersione scolastica, ma soprattutto rafforzare il diritto fondamentale al successo formativo anche per quegli studenti che hanno difficoltà di lettura e di scrittura. Negli studi sull'argomento si sottolinea che la dislessia non è un *handicap*: lo stesso sottolineiamo noi nella relazione e nel testo del disegno di legge.

Il disegno di legge n. 1169 riassume, in qualche modo, i disegni di legge nn. 502 e 1011. Rispetto a questi ultimi, anche su suggerimento di esperti, sono state apportate alcune modifiche terminologiche volte a qualificare in modo positivo le azioni da intraprendere (faccio un esempio: invece di scrivere «evitare l'insuccesso scolastico», si è preferito dire «vivere l'apprendimento in condizioni di benessere» o «favorire il successo scolastico»). Si prevede inoltre una concertazione tra i diversi Ministeri investiti della questione, tra cui quelli della pubblica istruzione, della salute e del lavoro.

Il principio più importante alla base del disegno di legge n. 1169 è il riconoscimento del diritto al successo formativo di tutti i bambini e le bambine. Nello specifico, si tratta del riconoscimento di un disturbo di cui la scuola e le famiglie devono farsi carico tramite gli insegnanti, prevedendo comportamenti e modalità didattiche utili a favorire l'apprendimento, il benessere e il successo scolastico.

Le difficoltà specifiche di apprendimento, inoltre, vanno considerate anche in termini di valutazione, in maniera da non porre il bambino che soffre di tali disturbi in condizioni di svantaggio. Oggi purtroppo ciò accade frequentemente, non essendoci un obbligo a riconoscere il disturbo e a farsene carico; di conseguenza, i bambini affetti da DSA si trovano in una situazione di svantaggio formativo. Un altro principio guida del testo in esame è quindi un diritto reale ad uguali opportunità.

Nello specifico, le norme riguardano l'organizzazione della didattica, con la previsione di appositi strumenti dispensativi e compensativi. Le misure dispensative consistono nel non costringere i bambini con DSA a prestazioni che li mettano in imbarazzo e in ulteriore difficoltà, come leggere ad alta voce in pubblico (quando il disturbo riguarda proprio la difficoltà di lettura) o scrivere alla lavagna di fronte a tutta la classe. Lo scopo è mettere i bambini in grado di dare il meglio di sé, evitando condizioni di svantaggio. Sono misure compensative l'uso di sussidi che oggi non sempre sono a disposizione degli studenti nella scuola (computer, videoscrittura, calcolatrici, registratori) o il diritto a tempi di esecuzione più lunghi. Si tratta in sostanza, ripeto, di creare le condizioni opportune per facilitare questi ragazzi, che partono da posizioni svantaggiate.

Un altro aspetto importante riguarda la formazione dei docenti, che in parte già esiste, ma è affidata alla buona volontà delle scuole. Questo è un punto qualificante del disegno di legge: molto dipende dai docenti, dalla loro capacità di individuare il disturbo e di mettere a punto misure compensative e dispensative, utili ad aiutare il bambino a crescere nelle condizioni di maggiore benessere possibile.

Il disegno di legge, poi, esplicitamente richiama l'importanza della formazione degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA anche nei casi di bilinguismo, che rappresenta un fenomeno crescente. Nei casi di bilinguismo il disturbo è accentuato; si tratta quindi di prevedere misure di sostegno per chi presenta questo problema.

Questo, in brevissima sintesi, è il testo presentato da me e da tutti i Capigruppo della Commissione. Mi auguro che la discussione confermi l'accordo e la condivisione del testo e che si possa procedere in tempi rapidi. Purtroppo non sono ancora arrivati tutti i pareri delle Commissioni consultate, ma andremo avanti finché possiamo; eventualmente ci aggiorneremo dopo la sessione di bilancio, nel caso in cui ciò sia necessario.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALDITARA (AN). Signora Presidente, esprimo anzitutto il mio apprezzamento per il fatto che lei abbia sollecitamente messo all'ordine del

giorno i disegni di legge in titolo e, soprattutto, per il fatto che abbiamo l'opportunità di approvare il disegno di legge n. 1169 con grande rapidità e in sede deliberante. Si tratta di un provvedimento atteso da molte famiglie. Come lei giustamente diceva, infatti, i soggetti affetti da dislessia ammontano al 4 per cento del totale degli alunni che frequentano, in particolare, le scuole elementari.

Credo che questo provvedimento si distingua per la grande sensibilità manifestata e per la capacità di sottolineare un problema da sempre trascurato. Tre sono, a mio avviso, i punti qualificanti del disegno di legge, che sicuramente faranno compiere un passo avanti al mondo della scuola nell'attenzione riservata ai bambini con difficoltà specifiche di apprendimento. In primo luogo, la previsione di una specifica e adeguata formazione del personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, come è indicato nell'articolo 4, comma 1. In secondo luogo, la generale previsione dell'utilizzo di strumenti e tecnologie atte a favorire il successo scolastico di questi alunni. Infine, l'idea di una didattica personalizzata e di una forte valorizzazione della persona, con le sue caratteristiche e peculiarità; ciò implica l'idea della centralità dello studente all'interno della scuola e richiama, per certi aspetti, uno dei cardini del percorso riformatore della passata legislatura.

C'è un'ulteriore misura che, pur riguardando in via prioritaria il diritto del lavoro e assai marginalmente il comparto scuola, è comunque molto attesa dalle famiglie: parlo della facoltà dei genitori di usufruire di orari di lavoro flessibili, compatibili con la possibilità di assistere i bambini con DSA.

In conclusione, reputo il disegno di legge molto equilibrato e innovativo, volto a favorire il pieno inserimento nella scuola dei giovani con difficoltà specifiche di apprendimento. Per tali motivi, ritengo che il provvedimento debba essere approvato il più rapidamente possibile.

MARCONI (*UDC*). Signor Presidente, intervengo soprattutto con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in esame, «Diagnosi e riabilitazione», che a mio parere potrebbe comportare taluni problemi di carattere applicativo. Non vorrei, infatti, che le modalità di verifica e di accertamento del disturbo potessero nel tempo creare una sorta di contenzioso tra scuola e famiglie.

La domanda che mi pongo è la seguente: fino a che punto le difficoltà di apprendimento possono avere cause di natura diversa dalla dislessia, dalla disgrafia e dalla discalculia? A mio parere, dal momento che le cause potrebbero essere molteplici, nostro dovere è quello di individuare tecniche oggettive di rilevazione del disturbo e su questo invito i colleghi che siano al corrente di esperienze esistenti anche in altri Paesi a renderne partecipe la Commissione. Sono consapevole che l'oggettività assoluta non può essere realizzata, in quanto non si può certo procedere all'accertamento con analisi chimiche o biologiche.

PRESIDENTE, *relatrice*. Senatore Marconi, mi scusi se la interrompo, ma tengo a ricordarle che è il Sistema sanitario nazionale che compie l'accertamento.

MARCONI (*UDC*). Lo so, ma, andando nel concreto e rifacendomi anche ad esperienze familiari, mi domando: fino a che punto la difficoltà di apprendimento è legata ai disturbi di cui stiamo trattando o, al contrario, al modo in cui un bambino vive la scuola, a cattiva volontà o ad una difficoltà nel rapporto con l'insegnante? È evidente che a fronte di una molteplicità di cause – lo dico anche al rappresentante del Governo – è difficile procedere ad un accertamento oggettivo.

A mio avviso questo aspetto va tenuto in debita considerazione, o in sede di applicazione della legge o già da adesso, accertando preliminarmente l'esistenza di tecniche oggettive di rilevazione del disturbo. Ripeto: non vorrei che si facesse confusione tra i disturbi di cui parliamo e altre cause fonte di difficoltà di apprendimento, come problemi di lingua, rapporti difficili con l'insegnante e altro ancora. Il rischio sarebbe infatti quello di un aumento della conflittualità tra scuola e famiglie, con insegnanti accusati di non capire o di non prendere nella dovuta considerazione l'alunno.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Intervengo brevemente per esprimere il mio plauso per questa iniziativa e per ribadire quanto detto dal senatore Marconi, in quanto vi sono disturbi, come ad esempio la dislessia, che hanno cause numerose e di natura diversa. Quando trattiamo le cause emozionali che contribuiscono alla dislessia diventa difficile tracciare dei confini netti. Sarebbe interessante accertare se è possibile perfezionare la disposizione di cui all'articolo 3, in modo da conferirle maggiore chiarezza per la sua applicazione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 5 del disegno di legge n. 1169, nel quale affiora il tema del bilinguismo. Mi domando se il disegno di legge in oggetto non possa costituire l'occasione per affrontare le più generali difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo, quindi non semplicemente in seconda battuta, ovvero in conseguenza del suo impatto sui fenomeni di dislessia, ma in prima battuta, cioè come un fenomeno tale da richiedere di per sé una specifica attenzione e l'applicazione delle misure elencate negli articoli da 1 a 4 del provvedimento. Apprendere due lingue contemporaneamente, come viene normalmente fatto dai bambini con genitori di madre lingua diversa, rappresenta una cosa utilissima per la vita, ma sottopone ad uno sforzo particolare. In quel bambino la capacità di uso della lingua italiana richiederà tempi più lunghi del normale; sarà pertanto molto facile che il bambino venga precocemente discriminato e avviato su percorsi che non permettono il pieno sviluppo delle sue potenzialità.

È un tema questo che ho avuto modo di affrontare quando ero Ministro per le politiche comunitarie: in Germania i figli degli italiani, tante volte iscritti nella *Sonderschule*, venivano considerati come dotati di mi-

nore potenziale intellettuale rispetto agli altri solo perché, ovviamente, facevano più fatica ad apprendere due lingue invece di una. Il tema sta diventando attuale anche nelle nostre scuole perché aumenta il numero di bambini che hanno un genitore non italiano (spesso entrambi i genitori non sono italiani), per i quali l'apprendimento della lingua italiana avviene in contemporanea con l'apprendimento di altra lingua.

Ripeto, mi domando se non sia il caso di cogliere l'occasione che ci viene offerta dal provvedimento in esame per rivolgere una specifica attenzione alle difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo, un tema che si fa sempre più pressante in molti contesti del nostro Paese. A mio parere occorre passare da una considerazione di seconda battuta, ossia in ragione degli influssi che esso ha sui fenomeni considerati, ad una considerazione di prima battuta, inserendo all'articolo 1 il bilinguismo tra le cause di difficoltà di apprendimento della lingua italiana.

CAPELLI (*RC-SE*). Esprimo anzitutto compiacimento per la rapidità con cui si procede all'esame dei provvedimenti in titolo, soprattutto del disegno di legge n. 1169, che a mio parere si caratterizza per la qualità del contenuto e anche per il fatto che ha seguito un percorso di redazione in stretto rapporto con le famiglie e con le associazioni di soggetti che presentano difficoltà specifiche di apprendimento.

Ritengo che il problema fondamentale sia costituito dalla diagnosi precoce ed efficace delle DSA (articolo 3), perché non sempre le difficoltà di apprendimento sono legate ai disturbi trattati nel provvedimento, potendo anche essere causate da momenti transitori di difficoltà, soprattutto nella fase – così difficile e a cui, secondo me, si presta poca attenzione anche nel dibattito pedagogico in Italia – in cui si impara a leggere e scrivere. In Francia si è sviluppato un dibattito molto vivace sulle modalità con cui nella prima classe della scuola elementare i bambini apprendono a scrivere, perché si sostiene sussista un legame tra l'adozione del metodo globale o del metodo sillabico e l'enfaticizzazione o la prevenzione dei disturbi della dislessia. Un analogo dibattito non esiste in Italia, ma a mio parere andrebbe sviluppato in quanto sia la diagnosi precoce della dislessia e della disgrafia che eventuali difficoltà temporanee sono legate anche alle modalità con cui si insegna a leggere e a scrivere.

Riallacciandomi a una considerazione del senatore Valditara, vorrei ricordare che alcune scuole hanno già attivato misure di natura dispensativa e compensativa (strumenti informatici, utilizzo della calcolatrice, videoscrittura). È tuttavia necessario che questo tipo di intervento sia generalizzato e capillare in tutto il sistema formativo italiano e non lasciato alla buona volontà dei singoli istituti.

C'è un punto relativo all'articolazione delle fasi che riguardano la diagnosi che vorrei discutere con voi. All'articolo 2, lettera g), si legge: «assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia». Da ciò si evince che le prime manifestazioni del disturbo di cui ci stiamo occupando avvengono nel cuore dell'infanzia, soprattutto nell'ultimo anno del ciclo elementare. All'articolo 3, comma 1, è scritto:

«È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA». Successivamente è previsto un rinvio della DSA all'ASL e, alla fine, la diagnosi, su istanza della famiglia, viene notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione. Ebbene, penso che questa sequenza non sia corretta, anche perché al comma 7 dell'articolo 3 è scritto: «Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA».

PRESIDENTE, *relatrice*. È così.

CAPELLI (*RC-SE*). È chiaro che l'ultima previsione è stata inserita perché vengono segnalati i bambini che non hanno imparato a leggere o a scrivere entro Natale. Questa, per esempio, è un'indicazione sbagliata perché anche altri bambini, che non presentano alcun disturbo, non imparano a leggere entro quel periodo.

La mia osservazione, però, riguarda una parola che vorrei venisse emendata. Mi riferisco alla previsione che definisce questi disturbi di origine «costituzionale». Propongo di eliminare dal testo del disegno di legge questo termine, che è ripetuto più volte nell'articolo 1, quando definisce i singoli disturbi di dislessia, disgrafia e discalculia. La mia proposta non toglie valore alla legge, ma vorrei ricordare che fa riferimento a un dibattito scientifico in campo neurologico che non è ancora risolto. C'è un prevalenza di tipo organicistico che non condivido. Ora, non voglio che condiviate la mia posizione, ma vi prego semplicemente di applicare una precauzione, in modo da non fare brutte figure fra cinque o sei anni. Dunque, lo ripeto ancora una volta, ritengo vada eliminata la parola «costituzionale», che ha un significato di stabilità e di organicità.

Inoltre, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che il termine «disturbo» ha un valore diverso rispetto alla parola «difficoltà»: con quest'ultimo termine esprimo qualcosa che non interferisce necessariamente con il campo medico, mentre il disturbo ha un significato più pregnante. Giustamente il titolo del disegno di legge è: «Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento». Pertanto, poiché il senso dell'operazione sta tutto sul versante della scuola ed incrocia la salute solamente nei momenti necessari, a mio parere non dobbiamo sbilanciarci con una definizione che è medica (ma che non è certa), dato che quello che a noi soprattutto interessa sono la formazione ed uguali opportunità nel campo educativo. Mentre concordo pienamente con il provvedimento nel suo insieme, ritengo che l'aspetto esaminato sia una inesattezza di tipo culturale che sarebbe opportuno emendare.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, come i colleghi che si sono espressi prima di me, anch'io considero l'iniziativa molto va-

lida, opportuna e giusta, anche perché è rivolta ad alleviare le preoccupazioni e le ansie che assillano numerose famiglie. Il provvedimento in esame, che anch'io mi auguro possa diventare legge al più presto, si colloca nel solco dell'impegno che quotidianamente affermiamo, vale a dire varare provvedimenti finalizzati a combattere la dispersione e l'abbandono scolastico per assicurare a tutti i bambini e le bambine il diritto allo studio inteso come diritto all'educazione e al successo scolastico.

Un aspetto che mi pare cruciale riguarda l'eventuale utilizzo degli insegnanti di sostegno, in quanto il rinvio ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1169, potrebbe risultare eccessivamente generico. Se fosse necessario ricorrere a questa figura, sarebbe bene specificare chi decide dell'eventuale utilizzo e le modalità con cui coinvolgere i genitori.

SOLIANI (*Ulivo*). Signora Presidente, farò poche osservazioni – spero essenziali – sul disegno di legge n. 1169 con l'intenzione di renderne l'*iter* il più veloce possibile. Il tema, come sappiamo, è stato già all'attenzione del Senato e di questa Commissione nella passata legislatura; anche per questa ragione penso si tratti di un provvedimento urgente, che prima si approva meglio sarà per la vita della scuola italiana.

Registro con particolare soddisfazione il fatto che siamo arrivati al testo in esame con un largo consenso, grazie alla collaborazione dei colleghi dell'opposizione e all'apporto delle associazioni, delle famiglie e degli esperti che si occupano del problema. Ricordo solo che il tema delle DSA ha una rilevanza sociale notevolissima ed è importante disciplinarlo in via legislativa, in modo da non lasciare i docenti da soli ad affrontare, con scarsi strumenti e in maniera occasionale, una questione che ha a che fare con il diritto allo studio. Ciascuno deve essere messo nelle condizioni di poter esprimere il meglio di sé; se ha qualche difficoltà, lo si aiuta a superarla per manifestare pienamente le proprie potenzialità.

Nel quadro di una valutazione politica positiva, possiamo anche dibattere sulla natura del disturbo; credo che la questione sia aperta. Per esempio, capisco l'osservazione della senatrice Capelli, che suggerisce di eliminare l'espressione «di origine costituzionale», per un principio di precauzione; un domani, infatti, la definizione del disturbo potrebbe cambiare. Ciò nonostante, penso che aver scritto «costituzionale» rappresenti una precauzione che permettere di distinguere le DSA da disturbi di altro genere. È evidente che il disturbo si manifesta con difficoltà di apprendimento; tuttavia, poiché le cause delle difficoltà di apprendimento sono molte, nel disegno di legge la natura del disturbo viene precisata – a me pare – in termini corretti in base alle conoscenze attuali. C'è una componente – che adesso non so come definire, e non compete a noi farlo – che ha a che fare con dati rilevanti sul piano medico; non si tratta di una difficoltà di apprendimento causata da altre condizioni, di carattere sociale, culturale, eccetera. In conclusione, la parola «costituzionale» sembra essere quella meno imprecisa nella definizione rispetto ad altri tipi di difficoltà di apprendimento. Mi rendo conto che l'espressione può essere mo-

dificata, ma non mi pare che abbia un significato esaustivo per una questione che, quindi, anche a mio parere, resta aperta.

A me sembra che l'impianto del disegno di legge sia davvero buono e, allo stato, dia una risposta ai problemi affrontati; esso intende fornire le coordinate fondamentali nell'azione dell'istituzione scolastica per una migliore organizzazione delle misure educative e didattiche. Le finalità mi sembrano chiare ed è importante che siano previsti interventi specifici.

In questo senso, mentre nella diagnosi delle difficoltà di apprendimento va tenuto conto delle caratteristiche peculiari del bilinguismo, che complicano ulteriormente le manifestazioni della dislessia, e mentre sono d'accordo con il collega Buttiglione sul fatto che dovrebbero essere esaminate le più generali difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo, credo tuttavia che, se lo facessimo con il testo al nostro esame, risulterebbe sminuito il tema generale del bilinguismo e delle sue implicazioni socio-culturali. Quindi se ne potrà discutere, ma in relazione ad altri provvedimenti più specifici.

È evidente, piuttosto, che non basta delineare le finalità della normativa, ma si devono anche individuare i soggetti interessati e le responsabilità da raccordare; penso in primo luogo al Ministero della salute, ma anche alle competenze delle Regioni.

C'è però un problema di fondo, che mi pare qui venga accennato, ma non sviluppato più di tanto. Si parlava un tempo – ahimè, adesso un po' meno – di organico funzionale. Per quello che riguarda il tema in discussione, non vi sono solo gli insegnanti in senso stretto, legati alla classe o all'*handicap*; vi è anche quest'altro tipo di problemi. Quando, specialmente nella legge finanziaria, si tratta di collocare delle risorse, è fondamentale che ciò avvenga non solo in considerazione del numero degli insegnanti, ma anche dei tempi e delle modalità organizzative della didattica. Non ci possiamo salvare l'anima facendo una bella legge sulla dislessia e sulle difficoltà di apprendimento, per poi eliminare i tempi nei quali gli insegnanti possono organizzare una didattica personalizzata, articolata e flessibile. È chiaro poi che si prevedano attività di formazione dei docenti, perché c'è bisogno di individuare una nuova possibile organizzazione.

Comunque, pur restando aperti problemi non da poco, ritengo che il Parlamento svolga un servizio eccezionale varando questa legge e sono molto contenta che sia il Senato a fare il primo passo.

Trovo giusto, infine, che la diagnosi di DSA venga fatta su istanza della famiglia. Questo per tantissime ragioni: è chiaro che la famiglia non può effettuare la diagnosi, ma la decisione ultima mi sembra giusto spetti ad essa. Quindi capisco anche l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3, in cui si dice che l'esito delle attività di identificazione precoce della DSA non costituisce comunque una diagnosi effettiva, perché è uno strumento. Mi sembra giusto che sia così, perlomeno in questa fase, perché non possiamo ricondurre il fenomeno solo a un problema di carattere medico. E, poiché non possiamo neanche abbandonarlo alle dinamiche

culturali, mi sembra importante che la famiglia svolga un ruolo centrale in queste vicende.

ASCIUTTI (*FI*). Plaudo anch'io al fatto che la Commissione, in tempi rapidi e all'unanimità, voglia portare a conclusione, almeno in questo ramo del Parlamento, l'*iter* di un disegno di legge che nasce nel 2005 e si arresta nel gennaio 2006 (poi vi sono state le elezioni), con sommo dispiacere di tutti noi che avremmo desiderato approvare un provvedimento in materia nel più breve tempo possibile. Ricordo a tutti che le difficoltà che incontrammo a suo tempo furono rappresentate dalla mancata espressione dei pareri delle Commissioni coinvolte.

Credo che i punti più salienti del provvedimento siano quelli già accennati da altri colleghi, soprattutto per quanto riguarda la formazione del personale docente, che spesso impara ad insegnare sulle spalle dei ragazzi: questo si dice da sempre ed è la realtà. Se le spalle sono robuste, diventa un buon docente; ma se le spalle dei ragazzi non sono robuste, non sempre si diventa buoni docenti. In questo campo specifico diventano quindi particolarmente importanti i corsi di formazione del personale.

Come è stato detto, il 4 per cento dei bambini è affetto da dislessia. Visto che parliamo di disturbo, vorrei riallacciarmi a quanto detto dalla senatrice Capelli a proposito dell'articolo 1. Nel disegno di legge n. 1011, di cui sono primo firmatario, sono riportate le stesse definizioni contenute nel disegno di legge n. 1169, che ho firmato. È giusto o no definire il disturbo nel testo di legge? Naturalmente è la medicina a fornire le definizioni di dislessia, di discalculia e di disgrafia, aggiungendo che i disturbi possono convivere o no. Noi lo ribadiamo nella legge: non so se questo ha un significato. Tra l'altro, le conoscenze scientifiche e mediche sono in continua evoluzione. Ma anche le leggi valgono per l'oggi: non è detto che continuino a valere domani. Oggi nell'articolo 1 del provvedimento è stata inserita la definizione dei singoli disturbi. Ho delle perplessità; potremmo anche cancellarla, ma nulla cambierebbe nella legge in sé e per sé. Abbiamo semplicemente enucleato quello che oggi dice la medicina.

Vi sono altri aspetti importanti. Nel disegno di legge in esame è ribadito che le DSA non costituiscono un *handicap*, anche se fino a ieri in gran parte del Paese erano considerate tali. Ciò comportava l'assegnazione di un insegnante di sostegno a chi fosse affetto da tali disturbi, aggiungendo danno a danno, perché l'insegnante di sostegno deve essere preposto a ben altri disturbi. Con il provvedimento in esame, quindi, interveniamo in maniera significativa.

Ancora, «favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata» è fondamentale per affrontare le DSA. Si tratta infatti di ragazzi normali, che hanno disturbi nella gestione dei segni e dei fonemi. Questa è la realtà. Non sono un medico, ma più o meno queste cose le sappiamo tutti. Ci vuole una didattica specifica per far sì che questi bambini possano arrivare a traguardi significativi. Sottolineo quindi l'importanza di una didattica individualizzata e personalizzata e giudico in modo estremamente po-

sitivo la disposizione contenuta all'articolo 6, che riconosce ai familiari di alunni con DSA il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza. Il riconoscimento da parte del provvedimento di queste difficoltà mi pare chiaro e significativo.

Un ulteriore passaggio, importante anche per verificare se le istituzioni sono in linea con gli obiettivi del disegno di legge, è costituito dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *f*), la quale prevede che le misure educative e didattiche di supporto contemplate nel provvedimento siano sottoposte periodicamente a monitoraggio al fine di valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Esprimo in conclusione il mio pieno consenso ad una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento.

DAVICO (*LNP*). Intervengo molto brevemente per dare un contributo al dibattito sul provvedimento in esame.

Ci sono tre aspetti che ritengo assolutamente positivi. Il primo è il riconoscimento delle DSA – che a mio parere si configurano come difficoltà, pertanto il ricorso a discorsi di carattere fisiologico o psicologico mi infastidisce – e a tal fine ritengo meritevole di attenzione un eventuale approfondimento (visto che il disegno di legge è condiviso da tutti), volto ad individuare una migliore definizione, la più intelligente e delicata possibile, all'articolo 1.

Quanto al secondo aspetto, condivido l'ispirazione del provvedimento alla pedagogia del successo, della riuscita e dell'accompagnamento, anziché a quella della punizione. In tale ottica, il provvedimento punta ad un percorso individualizzato che costituisce una pietra miliare nella scuola italiana, un valore su cui penso nessuno possa discutere e che a mio parere occorre continuare a ribadire. Tutti i ragazzi, chi più e chi meno, hanno infatti difficoltà ad imparare e la previsione di percorsi di didattica personalizzata è certo da accogliersi positivamente. Aggiungo che, come già detto dal senatore Ascutti facendo ricorso ad una metafora, proprio chi ha relazioni con ragazzi con difficoltà capisce cosa vuol dire insegnare. Nel provvedimento è presente la prospettiva del pensare all'individuo, dell'aiutarlo ad avere successo e a costruire la sua riuscita e la sua crescita, che potrà poi assumere profili diversi: crescita scolastica, professionale, culturale.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è legato al passaggio dei ragazzi da un ciclo di studi all'altro. Ogni volta che avviene questo passaggio, infatti, i ragazzi ritrovano le stesse difficoltà e occorre quindi, a mio parere, prevedere una misura volta a consentire il passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni interessati da DSA fra i diversi cicli scolastici. Non sempre questo passaggio è garantito dalle famiglie (che a volte non vogliono o non riescono a parlare delle difficoltà dei figli) e gli insegnanti, non disponendo dei necessari elementi informativi, sono costretti a «riscoprire?» l'alunno. Ritengo che, trattandosi di un disegno di legge condiviso da tutti, sia possibile confrontarci su come rendere possibile questo pas-

saggio di informazioni, chiaramente nel rispetto della legge sulla *privacy* e nell'ambito degli strumenti che le scuole adottano.

In secondo luogo, come già sottolineato da più interventi, ritengo sia necessario coinvolgere le famiglie nel riconoscere ed affrontare la situazione dei loro figli. Oltre a garantire forme di flessibilità degli orari di lavoro, bisognerebbe rendere partecipi le famiglie delle iniziative di formazione. Le famiglie, al pari degli insegnanti, devono infatti imparare ad affrontare queste difficoltà, che si presentano nel ragazzo anche quando fa i compiti a casa o quando si dedica al suo tempo libero (penso, ad esempio, ai conti che si fanno mentre si fa la spesa). È quindi auspicabile – lo ripeto – il coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative di formazione.

Quanto al tema del bilinguismo, sono dell'idea che l'apprendimento di più lingue in contemporanea comporti un aumento delle difficoltà per le persone con DSA. Se uno ha queste difficoltà ed in aggiunta ha a che fare con più lingue e con più trasformazioni di concetti astratti in segni, chiaramente incontrerà maggiori difficoltà. Tuttavia, generalmente il bilinguismo è visto come una risorsa: più lingue impari più sei capace ad impararne altre. A tale riguardo, ritengo sia molto importante tenere in particolare considerazione la lingua naturale del bambino (che può essere il dialetto o la lingua straniera), perché la lingua naturale è quella che hai sempre avuto dentro, è quella che hai sentito ancora prima di nascere. Partire dalla lingua naturale probabilmente potrebbe essere un aiuto importante. Anche questo però richiede dalla scuola particolari strumenti e insegnanti (rientriamo nel discorso del percorso didattico individualizzato) che sappiano partire dalla lingua locale, o comunque dalla lingua madre, e sappiano condurre il ragazzo, secondo un percorso individuale, alla conoscenza dell'italiano.

Ritengo che nel prosieguo dei lavori potremo migliorare ulteriormente il testo, che già registra un'ampia condivisione. Penso che questa sia l'occasione giusta per approvare una legge utile.

RANIERI (*Ulivo*). Signora Presidente, sono convinto che questo provvedimento vada approvato in sede deliberante in tempi rapidi. Poiché eventuali cambiamenti implicherebbero un ritardo nell'approvazione, nonostante io stesso desideri proporre qualche modifica, ritengo che prima vadano calcolati i tempi necessari all'approvazione per poi verificare se è il caso di apportare modifiche al testo.

Premesso di giudicare comunque prioritario l'obiettivo di concludere celermente l'esame dei disegni di legge in titolo, desidero sottolineare che sono d'accordo con quanto detto dalla senatrice Capelli in merito alle espressioni «disturbo» e «di origine costituzionale». È vero che allo stato la definizione medica è questa, però occorre tenere conto della inopportunità di sancire per legge la definizione delle DSA. Suggesto pertanto di elencare soltanto le manifestazioni delle diverse difficoltà.

Per quanto riguarda il bilinguismo, ritengo che spesso, qualora sia mal gestito, esso sia in sé causa di dislessia e di difficoltà di apprendimento. Prima il senatore Buttiglione proponeva di considerarlo per le im-

plicazioni generali che ha nelle difficoltà di apprendimento, in quanto non è causa di dislessia in senso tecnico, ma procura comunque difficoltà nella lettura e nel fare i calcoli. Anche sulla base di queste considerazioni, eviterei la definizione «disturbo di origine costituzionale»: se dal testo del disegno di legge n. 1169 eliminiamo le parole «disturbo di origine costituzionale che si manifesta» e scriviamo «la dislessia si manifesta», «la disgrafia si manifesta» e «la discalculia si manifesta», diciamo esattamente la stessa cosa. Non c'è da aggiungere niente, c'è solo da togliere.

Quanto all'articolo 6, invito a fare riferimento alla disciplina di carattere generale in materia di flessibilità oraria per esigenze di assistenza familiare (è il caso di chi ha degli anziani in casa o conviventi portatori di *handicap*).

VALDITARA (AN). Non vi rientra questo caso.

RANIERI (Ulivo). Esistono dei protocolli di intesa, per esempio, fra le parti sociali per l'esercizio di questo diritto. È una vecchia questione che ho trattato da sindacalista.

La predisposizione di un regolamento per attuare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge richiede tempo. Se invece stabiliamo che anche i familiari di alunni con DSA impegnati in assistenza di attività scolastica a casa hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili, possiamo applicare la legge n. 104 del 1992.

ASCIUTTI (FI). Credo che, qualora lei presentasse un emendamento sulla materia, esso dovrebbe essere sottoposto alla 5^a Commissione per il relativo parere.

SOLIANI (Ulivo). In quel caso i tempi si allungherebbero molto.

RANIERI (Ulivo). L'orario flessibile si attua attraverso permessi e compensazioni. Anche questo aspetto è da studiare.

Se fosse possibile inserire l'assistenza agli alunni con DSA nella normativa vigente, l'attuazione risulterebbe più rapida. In caso contrario bisogna normare tale questione, cosa che può implicare un negoziato tra le parti sociali.

ASCIUTTI (FI). Il rischio maggiore sta nel non fare niente.

RANIERI (Ulivo). Potremmo studiare questa possibilità.

PRESIDENTE, *relatrice*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti: è stato un dibattito veramente interessante e molto importante, in cui abbiamo acquisito anche dati culturali.

I senatori Marconi e Buttiglione proponevano un approfondimento sulle modalità di accertamento delle difficoltà specifiche di apprendi-

mento. Personalmente non credo che possiamo fare molto attraverso il disegno di legge in esame. Molto importante è la capacità di individuazione di tali difficoltà da parte degli insegnanti e delle famiglie, in collaborazione con gli specialisti di cui le scuole si avvalgono. Si consideri, comunque, che il disturbo è già conosciuto e il medico specialista sa come individuarlo.

Per quanto riguarda le modalità didattiche, nei provvedimenti in esame si prevede di adottare, soprattutto nella prima infanzia e nella scuola primaria, percorsi didattici individuali, che prestino maggiore attenzione al bambino. Ho parlato con una specialista in questo campo, lei stessa coinvolta a livello familiare, che mi ha confessato l'utopia che le modalità didattiche applicate a bambine e bambini con DSA siano estensibili a tutta la classe, a tutta la scuola, a tutti gli alunni. Questa è l'intenzione della legge quando parla di formazione degli insegnanti.

Circa il bilinguismo, ho colto il senso dell'intervento del senatore Buttiglione e per molti aspetti lo condivido. Anche in questo caso, però, vorrei ricordare che ci stiamo occupando di difficoltà specifiche di apprendimento; non possiamo inserire nel testo che approveremo norme con applicazione generalizzata. Quelle di cui parliamo non sono difficoltà inerenti il bilinguismo in generale, ma di difficoltà accresciute che incontrano quei bambini che hanno il problema di dover imparare l'italiano, perché vengono, magari, da altri Paesi. Se questi bambini già hanno, all'origine, difficoltà di apprendimento, di lettura e di scrittura, è chiaro che, dovendo trasferire tutto in una lingua diversa, incontrano difficoltà accresciute. Pur condividendo lo spirito della proposta del senatore Buttiglione, non mi sentirei di accoglierla in questo contesto. Vedremo eventualmente di farlo in futuro con provvedimenti specifici.

Per quanto riguarda la definizione di «disturbo di origine costituzionale», contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1169, desidero informare i colleghi che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) fa riferimento a disturbi «di carattere neurobiologico». L'espressione «di origine costituzionale» è già un'attenuazione della definizione. Mi sono anche consultata con chi queste cose le conosce ed ho chiesto cosa comportasse cancellare la seconda parte della definizione contenuta nel testo al nostro esame. Se lasciamo le parole «la dislessia è un disturbo» – non una difficoltà generica, perché stiamo parlando di una specificità – «che si manifesta con una difficoltà (...)», forse possiamo ritenere pletorica l'aggiunta «di origine costituzionale». Sono quindi disponibile a rivedere la norma nell'ottica di un approccio positivo.

Rispondendo alla senatrice Pellegatta, nel testo di legge non si parla di insegnanti di sostegno perché la dislessia non è considerata un *handicap*. Questo è molto importante. Tra l'altro, i bambini con DSA hanno spesso capacità cognitive maggiori rispetto alla media.

In merito alla proposta del senatore Davico di estendere i corsi di formazione alle famiglie, ritengo inopportuno sancirlo per legge. Anche se condivido la proposta, credo sia preferibile rinviare l'eventuale disciplina ad atti di normazione secondaria del Governo, ad esempio circolari che

invitino le scuole ad aprire i corsi anche alle famiglie, magari dietro compenso. Infatti con l'aumento dei partecipanti ai corsi aumenterebbero anche i costi. Vorrei poi ricordare che spesso tali corsi vengono svolti *on line* e c'è già una circolare del Ministro sull'argomento; in questo caso la partecipazione delle famiglie non comporterebbe costi ulteriori. Affiderei comunque questo aspetto all'iniziativa del Governo, che ha gli strumenti congrui per regolamentarlo.

Informo che non sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate. In particolare, la Commissione affari costituzionali ha rimesso l'esame del provvedimento in sede plenaria e la Commissione bilancio ne ha rinviato la discussione. Sono invece pervenuti i pareri delle Commissioni igiene e sanità e lavoro.

In considerazione dell'inevitabile battuta d'arresto, a fronte dell'imminente sessione di bilancio, propongo di fissare a giovedì 30 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1169, da assumere quale testo base.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

DE TORRE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, esprimo vero compiacimento per l'armonia che caratterizza i lavori di questa Commissione, con cui è un piacere lavorare. C'è una grande sintonia tra quello che avete scritto e il lavoro che stiamo svolgendo al Ministero della pubblica istruzione. Ne è un esempio quanto stiamo facendo in merito alla formazione, relativamente alla quale stiamo predisponendo un piano straordinario. È vero che ci avvaliamo dei fondi per la disabilità, ma abbiamo parlato della dislessia o meglio, secondo il linguaggio dell'Unione europea, di *special needs*. Quindi l'iniziativa è già avviata. È stato costituito un gruppo misto di lavoro fra i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università per la formazione iniziale e in servizio dei docenti.

Per quanto riguarda la formazione dei genitori, ritengo che dovrebbe diventare ordinaria e sistematica la partecipazione dei genitori a momenti di conoscenza dei propri figli. Condivido pertanto che la formazione sia estesa ai genitori, che costituiscono del resto oggetto di un apposito piano predisposto dal Ministero.

Desidero sottolineare poi l'importanza di una diagnosi precoce ed efficace; a tale riguardo ricordo che nell'ambito della manovra finanziaria sono previste misure volte a superare il concetto di «certificazione» della disabilità. Il Ministro ha detto che si deve cominciare fin dai primi giorni di vita; certo, ciò non è sempre possibile, in quanto alcune disabilità si manifestano in età evolutiva. Dobbiamo comunque migliorare il sistema: non è possibile tenere a scuola un ragazzo per mesi e rendersi conto dei suoi problemi soltanto dopo. È stato quindi già costituito un gruppo di lavoro misto tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero della salute per superare il concetto di certificazione fine a se stessa.

A questo proposito, ho degli interrogativi su alcuni aspetti tecnici contenuti nel testo del disegno di legge; per esempio, che la diagnosi

sia fatta su istanza della famiglia. È vero però – come diceva la senatrice Soliani – che la famiglia deve assolutamente essere partecipe alla decisione.

ASCIUTTI (*FI*). La legge che abbiamo scritto non dice esattamente questo. Prima c'è l'intervento della scuola.

PRESIDENTE, *relatrice*. C'è anche la scuola, che segnala il caso alla famiglia.

ASCIUTTI (*FI*). È uno strumento in più: la scuola potrebbe non accorgersene e la famiglia venirne a conoscenza.

DE TORRE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora siamo d'accordo; mi ha tratto in inganno un'espressione usata nel testo.

Anche le questioni inerenti l'organico funzionale, di cui ha parlato la senatrice Soliani, andrebbero risolte nell'ambito di una diversa modalità di risposta ai problemi affrontati dal testo in esame.

Invito poi la Commissione a prevedere che titolare del processo di diagnosi sia il Ministero della pubblica istruzione, in quanto nel disegno di legge esso viene affidato ad un altro Ministero (ovviamente di concerto con il Ministero della pubblica istruzione). Se fosse utile alla Commissione, sarebbe possibile un consulto, anche veloce, con i membri del Comitato tecnico-scientifico sulla disabilità.

Infine, ritengo vi sia la necessità di apportare alcune correzioni di carattere lessicale: scrivere, ad esempio, «Ministero della pubblica istruzione» e usare, come fa l'ARES, il termine «disabilità» anziché «*handicap*». Condivido inoltre l'opportunità di assicurare continuità scolastica agli alunni con DSA, così come sottolineato dal senatore Davico.

Ad ogni modo, se la Commissione è d'accordo, mi riservo di far pervenire gli emendamenti del Governo alla Presidenza per il prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE, *relatrice*. Ringrazio il sottosegretario De Torre e attendo la sua nota.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

